



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL COMMISSARIO N. 24

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA' - ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTICINQUE** del mese di **MARZO**, il Commissario sig. Guido Redolfi

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa SILVIA FARINA.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA' - ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.

IL COMMISSARIO

Premesso che:

- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1616 di data 16.10.2020, ha provveduto alla nomina dei Commissari nelle Comunità ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6;
- per la Comunità della Valle di Sole è stato conferito l'incarico di Commissario al Sig. Redolfi Guido;
- i commissari nominati provvedono all'amministrazione dell'Ente esercitando tutte le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio di Comunità previste dalla legge e dallo statuto dell'Ente;
- il presente provvedimento viene adottato dal Commissario nominato con la sopra citata deliberazione della Giunta provinciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della L.P. 06.08.2020 n. 6, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto.

Dato atto che con decreto n. 9 del 11.02.2021 il Commissario di Comunità ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011.

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;

- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/03/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019, con cui è stato modificato, ai sensi dell'articolo 1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, prevedendo, rispetto al passato, condizioni meno stringenti per la valida costituzione del fondo medesimo.

Verificata, in particolare, la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Dato atto che il Servizio Finanziario, con email del 18 febbraio 2021, ha richiesto ai Servizi della Comunità, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti.

Considerato che il Servizio finanziario, preso atto delle risultanze delle operazioni di riaccertamento adottate dal Responsabile del Servizio Tecnico, Lavori pubblici, Urbanistica e C.P.C. con determinazione n. 44 del 16/03/2021, dal Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio-assistenziale e Sviluppo economico con determinazione n. 40 del 16/03/2021, dal Responsabile del Servizio Segreteria, Organizzazione e Affari generali con determinazione n. 23 del 17/03/2021, dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Controllo della gestione con determinazione n. 23 del 18/03/2021, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate tenendo conto anche dei provvedimenti di liquidazione delle spese intervenuti successivamente alle sopra citate determinazioni che evidenziavano delle economie di spesa.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi riportate negli allegati, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2020, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 63.808,95

Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = Incremento FPV Entrata 2021	€ 63.808,95

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 32.000,86
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 32.000,86
Differenza = Incremento FPV Entrata 2021	€ 0,00

Dato atto che non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate (ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione);

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione 2020-2022 nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale il decreto, adottato dal Commissario nell'esercizio delle funzioni del Comitato esecutivo, che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, , dando atto che tale operazione ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 210 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e **allegato alla presente sotto la lettera n).**

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm..

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ritenuto di dover dichiarare il presente decreto **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario e di controllo della gestione, così come previsto dall'art. 185 c. 1 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto della Comunità della Valle di Sole.

Con voto unanime, espresso per alzata di mano.

D E C R E T A

- 1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020, di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, tenendo in considerazione la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01.03.2019 in relazione alla costituzione dell'FPV, come risulta dai seguenti allegati: **allegato a)** Residui attivi eliminati per insussistenza, **allegato b)** Residui passivi eliminati, **allegato c)** Residui attivi conservati a bilancio, **allegato d)** Residui passivi conservati a bilancio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2021, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE (allegato e)	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 63.808,95
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = Incremento FPV Entrata 2021	€ 63.808,95

- 3) di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2020-2022 nonché del bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dagli **allegati h) e i)**, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 4) di approvare il prospetto delle variazioni al bilancio 2021 in termini di cassa come risulta dall'**allegato l)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 5) di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati **c), d), f) e g)**;
- 6) di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020;
- 7) di prendere atto delle variazioni che il PEG 2021-2023 subisce a seguito dell'adozione del presente provvedimento come specificato nell' **allegato m)** alla presente;
- 8) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per la rilevata urgenza a procedere
- 9) di dare atto che avverso il presente decreto è ammessa la presentazione:
 - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

Guido Redolfi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Silvia Farina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).